



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 3 luglio 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 33 - 2020

Oggetto: RIPRESA DEI VERSAMENTI POST COVID

L'INAIL, con circolare n. 23/2020, e l'INPS, con circolare n. 64/2020, hanno fornito i chiarimenti operativi relativi alle disposizioni del D.L. 34/2020 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ricordiamo che gli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, hanno stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, con riferimento alle seguenti sospensioni:

1. sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.L. 23/2020, rispettivamente, per i mesi di aprile e/o di maggio 2020;
2. sospensione stabilita dall'articolo 5, comma 1, D.L. 9/2020, degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni della zona rossa;
3. sospensione stabilita dall'articolo 61, comma 1, lettera b), D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (imprese turistico-ricettive; asili nido; trasporto; librerie; etc.);
4. sospensione stabilita dall'articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020;



5. sospensione stabilita dall'articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Per tutte le sospensioni in discorso, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, anziché in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco